

Allegato 5



Direzione Operazioni Sud

SOLAR FARM ARIANO IRPINO SRL
 Pec: solarfarmarianoirpino@legalmail.it

e, per conoscenza
 Comando Scuole - 3^a Regione Aerea
 PEC: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

ENAV S.p.A.
 Area Operativa Progettazione Spazi Aerei
 PEC: funzione.psa@pec.enav.it

Società GE.S.A.C. SpA
 PEC: protocollo@gesac.legalmail.it

ENAC
 Direzione Aeroporti (TAE)
 Direzione Bilancio, Contabilità e Patrimonio (RBC)

OGGETTO: Valutazione Impianto Fotovoltaico, di proprietà di Solar Farm Ariano Irpino Srl, ubicato nel Comune di Napoli (NA), in località Macchiacupa – **MWEB_2022_1405 ver. 1**

Si riscontra la nota di codesta società assunta al protocollo con n. 0127122 del 13/10/2022.

Considerato che:

- l'ENAV, con foglio ENAV\U\0149850\29-11-2022\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-29/11/2022-0148809-A), ha reso noto che l'installazione in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 per l'aeroporto di Napoli/Capodichino, nonché verso le procedure di volo e per sistemi NAV/COM (nella componente TBT)/RADAR;
- dalla documentazione inviata si rileva che l'installazione non interessa le superfici di delimitazione degli ostacoli di cui al cap. 4 del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;
- l'impianto in oggetto, pur rientrando nell'elenco delle attività o costruzioni sottoposte alle limitazioni previste dal paragrafo 12.2 del cap. 4 del citato RCEA, non costituisce pericolo per la navigazione aerea in quanto, ai sensi della Circ. Enac 146391/IOP del 14.11.2011, gli impianti che possono dar luogo a fenomeni di riflessione e/o abbagliamento sono di interesse per l'ENAC solo se ubicati ad una distanza inferiore a 6 km dall'aeroporto civile più vicino, mentre non si effettuano valutazioni per gli aeroporti militari.

Per quanto sopra, si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione in oggetto.



La presente autorizzazione è atto univocamente riferito/riferibile all'impianto sottoposto a valutazione da parte di codesta Società; risulta pertanto non autorizzato ogni altro mezzo e/o attrezzatura e/o ogni qualunque altra struttura temporanea o permanente necessaria alla installazione dell'antenna; per tali mezzi/attrezzature/strutture che dovessero necessitarsi per la installazione, ove sussistano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo e qualora non sia stata già fatta, dovrà difatti essere prodotta e presentata un'ulteriore e separata istanza di valutazione secondo le modalità previste dalla vigente procedura.

Si fa infine presente, che per l'installazione di cui trattasi, il richiedente/proponente potrà rivolgersi all'Aeronautica Militare per la valutazione degli aspetti aeronautici di competenza di quest'ultimo in materia di volo a bassa quota come riportato nella circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000 di S.M.D. (opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea segnaletica e rappresentazione cartografica), a cui il richiedente/proponente dell'impianto dovrà attenersi.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC, articolo 50, comma 1, lettera e), la presente valutazione comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione da parte di codesta Società, che può avvenire anche online con il codice "N50-5".

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Alessandro Scialla
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Saponara (ns prot 0127122/2022)